



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

## **RINNOVO ACCORDO CONTRATTUALE**

**Per l'acquisto di prestazioni residenziali terapeutiche per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, di cui all'art. 1 del Regolamento Regionale n.14/2014. Anno 2024.**

TRA

**L'Azienda Sanitaria Locale BT**, con sede legale in Andria, alla via Fornaci, 201, P.IVA 06391740724 - Cod.Fisc. 90062670725, rappresentata dalla Direttrice Generale, Dott.ssa Tiziana Dimatteo, di seguito indicata come "**Committente**"

E

**Il Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l. "Metropolis"**, avente sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba 2/8 cap 70056 con P.I. e C.F. 05457290723, soggetto gestore della Struttura Terapeutico-Residenziale per minori "San Michele", con sede ad Andria in Via Asiago n.9 angolo Via Monte San Michele n.1-3-5-7, in persona del suo rappresentante legale pro tempore Dott. Luigi Paparella, nato a Terlizzi (BA) il 15/12/1977, di seguito indicato come "**Erogatore**"

### **PREMESSO CHE**

Il D.Lgs. n.502/1992 all'art.8 quinquies, co.2, prevede che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati per l'acquisto delle prestazioni sanitarie;

La Legge Regionale n.9/2017 ha introdotto la "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", prevedendo all'art.21 che i "Direttori Generali delle AA.SS.LL., compatibilmente con le risorse finanziarie, dettano gli indirizzi e i criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con cui stipulare i contratti".

Il Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n.14, avente ad oggetto "Integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza..." ha disciplinato i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento, determinando all'art. 3, il fabbisogno per la ASL BT, come segue:

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL ;
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea;

Con D.G.R. Puglia n.1293 del 20/09/2022 e successiva D.G.R. n.1490 del 28/10/2022, la Regione Puglia ha provveduto ad aggiornare le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari nell'ambito dell'Assistenza sociosanitaria in favore dei soggetti non autosufficienti, disabili, persone affette da disturbi



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

mentali, persone con dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con lo spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza. Le suddette tariffe di riferimento regionale sono entrate in vigore a partire dal 1°ottobre 2022;

Per il setting assistenziale erogato dalla Struttura Terapeutica per i disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza di cui all'art.1 del RR n.14/2014, la tariffa regionale di riferimento è di **€ 251,26**, con quota sanitaria a totale carico del SSR;

Con Determina Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 108 del 06/05/2019 veniva rilasciata all'Ente Gestore l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della Struttura Residenziale Terapeutica denominata "San Michele" per n. 10 posti dedicati al trattamento da disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1 del R.R. n. 14/2014;

Con relazione prot. n.21958 del 14/03/2023, il Direttore del DSM, Dott. Giuseppe Barrasso, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla contrattualizzazione della Struttura terapeutica in oggetto, confermando la richiesta di fabbisogno di n.10 posti letto in regime residenziale.

Con deliberazione n.171 del 05/02/2024 ad oggetto "Recepimento DGR 1982/2023 relativa ai tetti di spesa anno 2024 strutture psichiatriche riabilitative del Dipartimento della Salute mentale. Approvazione quadro economico esercizio 2024", questa ASL in esecuzione delle direttive impartite nella DGR n.1982/2023, ha approvato il quadro economico di cui all'allegato A-Tabella 1 e 2- delle strutture private contrattualizzate e da contrattualizzare del corrente anno, includendo nella Tab.2 Quadro economico strutture private per la salute mentale età evolutiva, la Comunità Terapeutica "San Michele", gestita dal Consorzio Metropolis, prevedendo la spesa di € 919.611,60,oltre Iva per il corrente anno.

L' erogatore ha trasmesso a questa ASL la dichiarazione resa ai sensi dell'art.38 e 76 del DPR n.445/2000, unitamente all'elenco nominativo del personale in servizio presso la struttura e la dichiarazione in merito all'applicazione del CCNL AIOP al personale non medico;

In esecuzione della deliberazione della Asl BT n.409 del 14/03/2024, con cui è stato approvato lo schema tipo del rinnovo dell'accordo contrattuale con il Consorzio Metropolis per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche riabilitative erogate dalla Comunità Terapeutica "San Michele" ai sensi dell'art.1 del R.R. n.14/2014;

## **VISTO**

L'accordo contrattuale, anno 2023, stipulato con il Consorzio Metropolis in data 18/12/2023, registrato al protocollo aziendale con il numero 85537/2023;

Le premesse innanzi evidenziate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente rinnovo contrattuale;



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

**SI CONVIENE E SI STIPULA**  
**quanto segue**

**Art. 1**  
**Oggetto**

L'Ente Gestore con **Atto Dirigenziale Regionale n. 108 del 06/05/2019** ha ottenuto l'accreditamento istituzionale della Struttura Terapeutica Residenziale denominata "San Michele", con sede ad Andria in via Asiago n.9, per 10 posti letto dedicati al trattamento da disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1 del R.R. n. 14/2014. Con relazione prot.n.78123 del 23/10/2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- Dott. Riccardo Matera, a seguito di incarico di verifica in merito alla permanenza dei requisiti minimi, ha testualmente dichiarato che "**Esaminati tutti gli atti esibiti, a conclusione del procedimento, non si evidenziano criticità**".

**Art. 2**  
**Inserimento/dimissioni**

Ai sensi dell'art. 1 del R.R. n. 14/2014 la Struttura residenziale è parte integrante dei Servizi NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità di collaborazione. **L'inserimento e le dimissioni** sono stabiliti dal Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in base al singolo progetto terapeutico ed autorizzati dal DSM. Il predetto Servizio effettua anche le verifiche semestrali relative a ciascun inserimento.

**Art. 3**  
**Fabbisogno**

L'Azienda, per il tramite del Direttore del DSM, si riserva di ridefinire il fabbisogno del proprio territorio, a seguito di mutamenti correlati alla domanda ed ai successivi interventi normativi.

**Art. 4**  
**Destinatari**

Gli utenti sono soggetti compresi tra gli 11 e 18 anni individuati dall'art. 1, co. 2, del R.R. n. 14/2014. Qualora nella struttura vengono inseriti utenti provenienti da altre Aziende Sanitarie, la retta sarà corrisposta dalla ASL di residenza dell'utente.

**Art. 5**  
**Prestazioni**

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni in favore di ciascun utente per l'intero arco della giornata, assicurando gli interventi terapeutici indicati espressamente all'art.1 R.R. 14/2014.



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

La durata del trattamento è limitata ad un anno, prorogabile una sola volta per situazioni particolarmente complesse e adeguatamente motivate.

Le prestazioni sanitarie acquistate dalla ASL, coerenti con gli standard previsti dalle disposizioni regionali e con il fabbisogno aziendale, sono definite nelle tipologie di:

- **prestazioni residenziali ex art. 1 R.R. 14/2014**, fino ad un massimo di **n. 10 Posti Letto**.

### **Art. 6** **Obblighi dell'Ente Gestore**

L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile. Si impegna a riconoscere ai propri dipendenti gli accordi contrattuali previsti dalle norme regionali.

L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto ed a carico del S.S.R., all'osservanza di tutte le regole ed all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva rispettando i percorsi clinici identificati. Concorre, in quanto erogatore, al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.

La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, darà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 26 della L.R. n.9 del 2 maggio 2017.

### **Art. 7** **Remunerazione delle prestazioni**

La ASL remunera all'Ente Gestore esclusivamente le prestazioni erogate sulla base delle effettive presenze giornaliere, applicando la tariffa di riferimento determinata dalla Regione Puglia, con D.G.R. n.1293/2022 e confermata con successiva D.G.R. n. 1490 del 28/10/2022.

Con deliberazione ASL BT n.1820 del 15/12/2022, sono state recepite le nuove tariffe regionali, che, con particolare riferimento al setting assistenziale di cui all'art.1 del R.R. n.14/2014 è di € 251,26, con quota sanitaria a totale carico del SSR.

Con deliberazione n.171/2024, questa Azienda ha previsto per il corrente anno la spesa derivante dal rinnovo del contratto della Comunità Terapeutica S. Michele, stimata in complessivi € **919.611,60**, oltre Iva, come dettagliata nella seguente tabella:

<b>SETTING ASSISTENZIALE</b>	<b>POSTI LETTO</b>	<b>RETTA</b>	<b>QUOTA A CARICO SSR</b>	<b>GG. DEGENZA</b>
Comunità Terapeutica Resid. S. Michele	N.10	€ 251,26	100%	366



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

L'Ente Gestore prende atto e accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie in vigore nella Regione Puglia e la relativa tariffa regionale di riferimento.

Le liquidazioni delle competenze spettanti all'Ente Gestore saranno effettuate dalla UOSVD Servizi Sociosanitari entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente Gestore provvede ad inviare all'ASL:

- mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la **fattura**, comprendente il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti. Unitamente a tale fattura trasmette un **prospetto riepilogativo** riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, eventuali giornate di ricovero ospedaliero. Ai fini della regolarità della procedura di liquidazione, le fatture ed i prospetti riepilogativi anzidetti dovranno essere visti dal responsabile del procedimento e dal Direttore del DSM a titolo di attestazione dell'avvenuta verifica della congruità tra importi liquidati e giorni di effettiva presenza degli utenti.
- ogni trimestre copia, su di uno schema-tipo, dei nominativi del personale utilizzato unitamente al relativo numero di iscrizione INPS e INAIL.

Il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate da parte della ASL a seguito dei controlli attuati secondo le modalità e i termini stabiliti dalle disposizioni regionali in materia e dalle norme di diritto civile.

#### **ART.8** **Assenze Temporanee**

In caso di assenze temporanee degli utenti considerate nel progetto riabilitativo personalizzato ovvero di ricovero ospedaliero, la Comunità Terapeutica deve assicurare la continuità assistenziale con l'erogazione delle prestazioni individuate nel piano terapeutico con decurtazione della diaria vitto.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, le assenze devono risultare ed essere documentate nel prospetto riepilogativo mensile di cui all'art.7. Pertanto, il prospetto riepilogativo delle presenze e delle assenze deve contenere un'apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della struttura con l'indicazione del motivo dell'assenza temporanea dell'utente corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del medesimo rappresentante legale.

#### **ART. 9** **Obblighi informativi**

L'Ente Gestore prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la Struttura Erogatrice agli obblighi informativi anche mediante



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

strumenti informatici secondo standard regionali e aziendali ed obbliga la stessa a sottostare alle verifiche previste, ai controlli periodici del DSM riguardanti il rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni regionali ed agli eventuali controlli previsti dalla Regione Puglia sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate.

L'Ente Gestore è tenuto a fornire all'Azienda Sanitaria i dati richiesti per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente accordo contrattuale. Inoltre, si impegna in relazione ai pazienti in assistenza, a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi e ricerche all'Azienda ed agli Osservatori Regionali.

#### **Art.10**

#### **Adempimenti della ASL**

La ASL è tenuta a:

- a) eseguire le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità ed il monitoraggio delle presenze effettive giornaliere.
- b) comunicare all'Ente Gestore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge i rilievi attinenti ad errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- c) garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi di cui ai R.R. n. 3/2005, n. 14/2014 e L.R.n.9/2017.

L'ASL può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dai regolamenti regionali e dal presente accordo contrattuale.

Gli accertamenti devono essere effettuati in presenza dell'Ente Gestore.

#### **Art. 11**

#### **Decorrenza e durata**

Il presente accordo contrattuale spiega i suoi effetti giuridici **dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024.**

Il presente accordo contrattuale può essere modificato e/o revocato anche prima della scadenza del termine per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni in deroga a quelle che disciplinano il presente contratto.

Il presente accordo contrattuale, successivamente alla sottoscrizione delle Parti, viene trasmesso alla Regione Puglia- Dipartimento per la promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti -Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, unitamente alla documentazione prodotta dall'Ente Gestore indicata nella premessa che precede.

#### **Art. 12**



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

### **Inadempienze**

Nel caso di inadempienze dell'Ente Gestore nell'esecuzione del presente accordo, l'ASL contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine non inferiore al 10 giorni e non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni e/o per la regolarizzazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, l'Ente Gestore non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'ASL ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla regolarizzazione delle situazioni contestate riducendo la remunerazione in misura proporzionale in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento si grave, l'ASL intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

Si considera, comunque, inadempienza grave il caso di non adempienza ai progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati elaborati con il DSM ed ai requisiti di buona qualità e di buona pratica. Queste inadempienze gravi devono essere verificate in contraddittorio dalla Direzione del DSM, la cui decisione sarà inappellabile.

**Clausole risolutive espresse** del presente accordo sono anche:

- revoca dell'accreditamento istituzionale;
- mancato rispetto degli obblighi informativi;
- mancato rispetto della normativa regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente Gestore.

Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della legge 27/12/2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Sistema Sanitario Nazionale ed in tutti i casi previsti dalla legge in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

### **Art. 13** **Responsabile dell'esecuzione dell'accordo**

L'ASL individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

### **Art. 14** **Controversie**



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

Per ogni controversia che si potrà verificare in ordine al presente accordo contrattuale, ivi comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione, le parti concordano di demandare la competenza al Tribunale di Trani.

#### **Art. 15** **Assicurazione**

L'Ente Gestore s'impegna a stipulare e a dare copia alla ASL, con formale comunicazione mediante PEC o raccomandata A/R, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali gli ospiti e gli operatori, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza nella struttura, che solleva l'ASL da ogni responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 16** **Cessione dei crediti**

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Ente Gestore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL ai fini della accettazione.

In conseguenza di quanto sopra l'Ente Gestore si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno alla data di stipula del presente contratto.

#### **ART.17**

#### **Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla ASL**

L'Ente Gestore in virtù del presente accordo contrattuale è nominato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.196 del 30.03.2003 e ss.mm.ii., responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività sanitaria esercitata, impegnandosi ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e sensibili nonchè ad attenersi ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 18** **Registrazione**

Il presente Accordo contrattuale sarà registrato a cura della parte contraente che ne richiede la registrazione, la quale s'impegna a fornirne copia all'altra parte. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Ente che ne richiede la registrazione.

#### **Art. 19** **Norma di rinvio e transitoria**



**DIREZIONE GENERALE ASL BT**  
**Via Fornaci, 201 - 76123 Andria**  
**tel. 0883.299.750**  
**direzione.generale@aslbat.it**  
**direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it**

Le previsioni contrattuali del presente accordo si applicano anche oltre il 31.12.2024, nelle more della approvazione del rinnovo contrattuale per l'anno 2025. Sono fatte salve nuove e diverse disposizioni regionali in materia.

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti del codice civile nonché la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza riabilitativa psichiatrica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria Locale, la Direttrice Generale \_\_\_\_\_

Per L'Ente Gestore, il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (*Oggetto*), 2 (*Inserimento/dimissioni*), 3 (*Fabbisogno*), 4 (*Destinatari*), 5 (*Prestazioni*), 6 (*Obblighi dell'Ente gestore*), 7 (*Remunerazione delle prestazioni*), 8 (*Assenze temporanee*), 9 (*Obblighi informativi*), 10 (*Adempimenti della ASL*), 11 (*Decorrenza e durata*), 12 (*Inadempienze*), 13 (*Responsabile dell'esecuzione dell'accordo*), 14 (*Controversie*), 15 (*Assicurazione*), 16 (*Cessione dei crediti*), 17 (*Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla ASL*), 18 (*Registrazione*), 19 (*Norma di rinvio e transitoria*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore \_\_\_\_\_